

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZ. IX CIVILE**

In persona del giudice unico Dott. Vittorio Carlomagno ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al N. omissis del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.16 al termine della discussione orale,

TRA

MUTUATARIO

-attore-

E

BANCA

-convenuta-

OGGETTO: mutuo

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le domande proposte nell'atto di citazione hanno per oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile parametrato all'EURIBOR n. rep. omissis del 16.07.04 per l'importo di euro 300.000,00, stipulato dall'attore con Banca, limitatamente alle clausole che prevederebbero interessi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, previa all'occorrenza compensazione con il debito residuo dell'attore, la correzione della segnalazione alla Centrale Rischi.

Si è costituita la banca convenuta deducendo la genericità ed il difetto di prova della domanda e specificamente che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto dal contratto di mutuo è inferiore al tasso soglia, e comunque il tasso di mora non rientra nel calcolo del TEG e quindi non sarebbe soggetto al tasso soglia.

Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., disattesa la richiesta di ammissione di CTU contabile, ha rinviato la causa all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Il contratto oggetto di causa prevede un tasso corrispettivo pari alla data della stipula al 3,64999%, un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, a fonte di un tasso soglia alla data della stipula pacificamente pari al 5.81% , nonché una penale di estinzione anticipata pari all'1% del capitale restituito anticipatamente.

L'atto di citazione riporta tali dati e nel resto si limita a considerazioni di diritto sulla rilevanza del tasso di mora ai fini della L. 108/96 e sulla sanzione di nullità che consegue alla pattuizione di interessi usurari.

Parte attrice ha allegato al proprio fascicolo di parte perizia stragiudiziale, corredata di nota esplicativa, che afferma il carattere usurario sulla base della nota pronuncia Cass. 350/13, interpretata nel senso che la Suprema Corte avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario si debbano sommare gli interessi muratori a quelli corrispettivi, che afferma la necessità dell'inclusione di tutti i costi nella determinazione nel tasso effettivo, ma senza indicare, con riferimento al contratto per cui è causa, a quali costi specificamente faccia riferimento e che inoltre tratta il tema dell'illegittimità dell'ammortamento alla francese per violazione del divieto di anatocismo, che non è oggetto di alcuna domanda proposta in citazione.

E' noto che per costante giurisprudenza (Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000, C. Cost. 29/02), il tasso soglia non è sottratto al divieto di usura.

Anche la nota sentenza Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013 non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso di mora al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

Parte attrice deduce altresì che il contratto prevede espressamente, nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi (fenomeno che propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata).

Si verte in ipotesi di mutuo ad ammortamento, nel quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento delle due obbligazioni, di capitale ed interessi. Come rilevato da parte attrice, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, ed in effetti la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma, integra un fenomeno anatocistico, poiché il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengano compresi sia una quota. del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento ne vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi. ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile (in tal senso per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 2593 del 2003).

Non sussiste però alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., trattandosi di mutuo stipulato in data successiva al 1 luglio 2000 nel quale tale forma di anatocismo è legittimata dall'art. 120 T.U.B., come modificato dal D. L.vo 349/99, purché sia conforme a quanto disposto dalla Delibera CICR del 09 febbraio 2000, in particolare dall'art 3. E' solo il caso di rilevare, con riferimento al requisito della specifica approvazione per iscritto che per costante giurisprudenza di legittimità le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, come nel caso in esame, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta (Sez. 1, Sentenza n. 18917 del 21/09/2004; Sez. 1, Sentenza n. 4188 del 23/04/1998; Sez. 1, Sentenza n. 4031 del 06/12/1974).

Ora, parte attrice, nella "integrazione peritale" depositata nel secondo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. afferma la necessità di riportare la somma degli interessi corrispettivi e moratori — somma dei valori assoluti degli interessi maturati — alla componente di capitale della rata al fine di rideterminare il tasso effettivo nell'ipotesi di ritardo nel pagamento; e si intende che così operando con riferimento alla prima rata, nella quale la componente di capitale è minima, si determina un apparente superamento del tasso soglia.

Ritiene però il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. Infatti l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, essendo conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.00, legittimata dall'art. 120 T.U. a disciplinare l'anatocismo nei rapporti bancari, non solo non può essere reputata illegittima ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.

Per quanto riguarda la penale di estinzione anticipata, si deve rilevare che si tratta di una voce di applicazione meramente eventuale, costituente il corrispettivo per l'esercizio del recesso, cosicché si deve ritenere la sua inclusione fra i costi del finanziamento e la sua valutazione sul tasso effettivo, che dipende dal momento il recesso è esercitato, presuppongano logicamente la sua effettiva applicazione, che non è stata allegata.

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base valutare il dedotto carattere usurario del mutuo; l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempito. Infatti la rilevanza d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il *thema decidendum* (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda e l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Vittorio Carlomagno, 10 novembre 2016, n. 21199

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o affette di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia. La contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,

- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 5000,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, con sentenza facente parte del verbale di udienza del 10.11.16.

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlomagno

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*